



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

1

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare l'art. 8 che statuisce che la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.M. di cui sopra individua la Divisione III quale Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi in materia di FSE e FEAD;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Fabio Marano;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTI il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione del 9 luglio 2015 come successivamente integrato da ultimo dal Regolamento delegato della Commissione n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 559/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n.5237 dell' 11 luglio 2019, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alle misure di sostegno al reddito;

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione CE C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nell'ambito della programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all’interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all’autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO, in particolare, il considerando n. 60 del citato Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell’inclusione sociale e che sostenga al tempo stesso in via esclusiva le persone indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 03 ottobre 2016, con cui il Direttore Generale dell’allora Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali adotta l’Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, di cui

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

5

25 milioni a valere sul PON “Inclusione” e 25 milioni a valere sul PO I FEAD, nonché le successive disposizioni di attuazione e integrazione, ivi incluse a titolo esemplificativo le FAQ;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 167 del 03 maggio 2019, con cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso 4/2016 di cui sopra, in ragione della complessità e della innovatività delle operazioni e del conseguente protrarsi della fase di avvio delle stesse;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 145 del 3 giugno 2020 con cui il termine di conclusione delle attività è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021, in ragione della situazione di grave difficoltà, generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in cui i Beneficiari sono chiamati ad attuare i progetti ammessi al finanziamento dell'Avviso 4/2016, con la conseguente necessità di assicurare loro una maggiore flessibilità di intervento;

VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;

VISTE Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 (Versione Maggio 2017);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018, il Decreto n. 319 del 17/09/2019 ed il successivo Decreto n. 198 del 2 luglio 2020, con cui vengono adottate le UCS - Unità di costo Standard, ovvero le opzioni di semplificazioni per la rendicontazione dei costi del personale al FSE di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i., come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il Si.Ge.Co. e la relativa manualistica per il PON Inclusione 2014-2020 ed il PO I FEAD 2014 - 2020;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD (AdG), ai fini di una gestione efficace delle risorse dei due Programmi Operativi in un contesto di prossimità della chiusura del corrente periodo di programmazione 2014-2020 e ai fini di una realizzazione degli obiettivi di sviluppo e innalzamento della qualità dei servizi assegnati ai Programmi Operativi, ha rappresentato, con nota del 14 agosto 2020, prot. 6548, l’opportunità di rafforzare la strategia di realizzazione dei due programmi con riferimento alle priorità previste nel richiamato Avviso pubblico n. 4/2016 nei termini di seguito esposti.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD (AdG), intende reingegnerizzare l’impalcatura messa in campo fino ad oggi a livello territoriale con l’Avviso 4/2016 attraverso le seguenti direttive:

- potenziamento/semplificazione dei modelli di governo;
- attivazione e implementazione delle progettualità rimaste bloccate e non decollate;
- sviluppo ulteriore dei progetti;

CONSIDERATO che l’AdG ritiene di favorire ulteriormente l’iniziativa di cui all’Avviso 4/2016, proponendo di attribuire nuove risorse agli Enti territoriali beneficiari sulla base dell’avanzamento delle attività finanziate a valere sul medesimo Avviso 4/2016 per permettere la prosecuzione delle attività progettuali e il rafforzamento degli interventi;

CONSIDERATO che l'AdG intende mantenere l'affidamento delle risorse già attribuite agli Enti territoriali con l'Avviso 4/2016 e che l'assegnazione di nuove risorse è parametrata in funzione delle performance delineate dall'analisi dei dati di avanzamento al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO inoltre che, ove si siano accumulati notevoli ritardi nella attuazione dei progetti, rimangono comunque sul territorio le originarie disponibilità finanziarie da utilizzare fino al termine del periodo programmato, e che nel caso in cui si rilevasse la presenza di progetti già finanziati e sostanzialmente non ancora avviati, è evidente la necessità che su quei territori il rafforzamento dei servizi debba essere implementato attraverso interventi differenti e mirati;

CONSIDERATO che, in una prima fase, l'AdG intende - preliminarmente all'adozione di successive disposizioni relative alla situazione degli altri Enti territoriali beneficiari in riferimento al monitoraggio dell'avanzamento della spesa - attribuire nuove risorse a quegli Enti territoriali che abbiano conseguito dei risultati positivi in termini di avanzamento della spesa a valere sull'Avviso 4/2016;

CONSIDERATO che, allo stesso tempo, l'AdG provvederà ad effettuare verifiche sull'effettivo stato di avanzamento delle attività e – qualora il livello della spesa risultasse non in linea con i cronoprogrammi di attività - metterà in campo tutto quanto necessario al fine di non incorrere nella perdita di risorse dei Programmi;

CONSIDERATO che l'AdG intende, in questa prima fase, suddividere tra gli Enti territoriali lo stanziamento complessivo per il periodo 2020-2022 in base al livello di avanzamento della spesa del relativo progetto finanziato sull'Avviso 4/2016, in funzione dell'importo rendicontato alla data del 30 settembre 2020 e che, pertanto, la ripartizione finanziaria di dettaglio delle risorse deve essere articolata secondo i criteri di seguito indicati:

- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata uguale o superiore al 50% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo di pari entità rispetto all'importo dello stesso progetto ammesso;

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata compreso tra un importo uguale o superiore al 20% e inferiore al 50% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo corrispondente al 50% dell'importo dello stesso progetto ammesso;
- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata superiore allo 0% ed inferiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo corrispondente al 15% dell'importo dello stesso progetto ammesso;
- ai Beneficiari il cui livello di spesa rendicontata risulti pari a 0% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, non sarà assegnato alcun importo ulteriore;

CONSIDERATO che successivamente alla data del 30 settembre 2020 ed in funzione della rendicontazione a tale data presentata, l'Amministrazione individuerà gli Enti territoriali destinatari delle risorse allocate e l'esatto importo delle stesse;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e opportuno consentire sin da subito agli Enti territoriali interessati la possibilità di portare avanti e rafforzare senza soluzioni di continuità gli interventi e le azioni già avviate con le risorse stanziante a valere sull'Avviso 4/2016 a vantaggio delle persone più bisognose, nell'ottica dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che si richiede agli Enti territoriali, individuati secondo i criteri di cui sopra, di trasmettere all'AdG, a seguito dell'assegnazione delle nuove risorse, proposte progettuali che dovranno riguardare:

- nuovi interventi in continuità/ampliamento delle azioni già finanziate e realizzate rispetto alla platea di destinatari e/o degli Enti territoriali;
- prosecuzione degli interventi già attivati con il finanziamento conformemente a quanto contenuto nei progetti finanziati dall'Avviso 4/2016;

CONSIDERATA la disponibilità di risorse a valere sugli Assi 1 e 2 del PON Inclusion e sulla Misura 4 del PO I FEAD;

TANTO PREMESSO

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

DECRETA

Articolo 1

Per le ragioni espresse in premessa, è stabilito che per il periodo 2020-2022 agli Enti territoriali già Beneficiari dell'Avviso 4/2016 saranno assegnati finanziamenti, in base ai seguenti criteri:

- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata uguale o superiore al 50% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo di pari entità rispetto all'importo dello stesso progetto ammesso;
- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata compreso tra un importo uguale o superiore al 20% e inferiore al 50% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo corrispondente al 50% dell'importo dello stesso progetto ammesso;
- ai Beneficiari con un livello di spesa rendicontata superiore allo 0% ed inferiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, sarà assegnato un importo corrispondente al 15% dell'importo dello stesso progetto ammesso;
- ai Beneficiari il cui livello di spesa rendicontata risulti pari a 0% dell'importo ammesso a finanziamento sull'Avviso n. 4/2016, non sarà assegnato alcun importo ulteriore.

Ai fini della determinazione dell'avanzamento della spesa rendicontata sarà presa in considerazione come data di riferimento il 30 settembre 2020.

Con provvedimento successivo a tale data ed in base all'importo rendicontato, l'Autorità di Gestione:

- renderà noto l'avanzamento della rendicontazione delle spese degli Enti territoriali a valere rispettivamente sul PON Inclusione e sul PO I FEAD;
- definirà l'importo esatto delle risorse allocate a valere su ciascun Programma Operativo, nei limiti dell'importo massimo con il presente atto autorizzato;
- sulla base del suddetto avanzamento, individuerà gli Enti territoriali assegnatari dei nuovi stanziamenti e renderà nota la ripartizione fra gli stessi delle risorse effettivamente allocate.

L'AdG si riserva di rideterminare e rimodulare gli importi a seguito di ulteriori e successive valutazioni e verifiche.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Articolo 2

L'importo massimo autorizzato con il presente atto non potrà superare l'ammontare complessivo di euro 50.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 a valere sul PON Inclusione ed euro 25.000.000,00 a valere sul PO I FEAD.

La determinazione delle risorse effettivamente da allocare verrà stabilita con successivo provvedimento e sarà subordinata all'andamento della rendicontazione alla data del 30 settembre 2020.

Articolo 3

Gli Enti territoriali che risulteranno assegnatari dei nuovi stanziamenti, per poter accedere a dette risorse, dovranno seguire la procedura che verrà successivamente dettagliata e comunicata dall'AdG; detta comunicazione individuerà anche le modalità relative all'istruttoria e alla valutazione delle domande di ammissione al finanziamento.

Articolo 4

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione agli Enti territoriali (ammessi a finanziamento e beneficiari dell'intervento) della avvenuta registrazione del Decreto di approvazione dell'addendum alla convenzione originariamente sottoscritta ovvero della nuova convenzione di sovvenzione, da parte dei competenti organi di controllo, e si concluderanno entro il 31 dicembre 2022. Su richiesta dell'Ente territoriale (Beneficiario) e con rischio a suo carico, potranno essere considerate ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, nonché dell'articolo 22, comma 3 del Regolamento (UE) n. 223/2014, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'AdG della domanda di ammissione al finanziamento da parte dell'Ente territoriale (Beneficiario), purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale

materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del presente Decreto.

11

Articolo 5

Tutti i dati personali di cui l'AdG venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nella persona del Direttore Generale Angelo Marano. Il Responsabile della protezione dei dati per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è la dottoressa Anita Pisarro (Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, Mail: gdpr@lavoro.gov.it, PEC: gdpr@pec.lavoro.gov.it).

Articolo 6

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON "Inclusione" del PO I FEAD.

Articolo 7

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Decreto e dai successivi atti consequenziali si rimanda all'Avviso pubblico n. 4/2016 e ss. mm. ii..

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale

L'AdG in ogni caso, ove nel corso della programmazione e compatibilmente con la durata della stessa rilevi il verificarsi di circostanze opportune e tali da legittimarne il ricorso, potrà procedere ad un rifinanziamento degli interventi oggetto del presente Decreto.

La procedura sarà esperita dalla Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione sociale.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusion.

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo MARANO

Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai
sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"